

N. Rg. 169-1/2023 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

La Giudice dott.ssa Antonella Rimondini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura R.G. n. 169-1/2023 PU per l'omologazione del Concordato Minore *ex* artt. 74 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

LO VALERIA nata a Napoli il 14.11.1981 (C.F. LOXVLR81S54F839X) titolare della impresa individuale "**Swanky di Lo Valeria**" (P.I. 04324220658), [REDACTED]
[REDACTED] P. IVA 0432422068;

Rappresentata e difesa dall'avv. Tania Tomasi

- ricorrente

Con ricorso depositato in data 27 giugno 2023 Valeria Lo, premesso di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori la soddisfazione dei rispettivi crediti tramite Concordato Minore *ex* artt. 74 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche CCI. La proposta, in particolare, prevede la prosecuzione dell'attività di impresa in forma indiretta tramite l'attuale affittuaria società Swanky Italia S.r.l. (P. IVA 04049501200) e la successiva vendita del compendio aziendale.

Il Piano e la proposta prevedono il soddisfacimento dei creditori, così come attestato dell'OCC (*cf.* pagine 26 e ss. della relazione particolareggiata), nei seguenti termini:

- pagamento integrale delle spese prededucibili pari ad euro 19.985,247 (compensi spettanti all'OCC, agli advisor ed eventuali spese di procedura) entro il mese di dicembre 2024;



- pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 9, co. V, D. Lgs. n. 123/1998 (pari ad euro 30.073,76), entro il mese di luglio 2025;
- pagamento integrale del privilegio ex art. 2753 c.c. (grado 1 art. 2778 c.c. – pari ad euro 8.435,29), entro il mese di luglio 2025;
- pagamento integrale del privilegio ex art. 2754 c.c. (grado 8 art. 2778 c.c. – pari ad euro 359,99), entro il mese di luglio 2025;
- pagamento integrale del privilegio ex art. 2752, co. I c.c. (grado 18 art. 2778 c.c. – euro 23.215,53), entro il mese di luglio 2025;
- pagamento parziale del privilegio ex art. 2752, co. II, c.c. (grado 19 art. 2778 c.c.), entro il mese di luglio 2025 per euro 62.181,16 pari al 16,31% del totale pari ad euro 381.182,98, con degradazione al chirografo di euro 319.011,82;
- pagamento parziale, nella misura del 2%, dei creditori chirografari siano essi ab origine o degradati (con specifico riferimento a quelli assistiti da privilegio ex artt. 2752 e 2778, n. 19 e 20 c.c. incapienti), entro il mese di luglio 2025, mediante la c.d. finanza esterna messa a disposizione da terzi.

La proposta ed il piano prevedono la suddivisione dei creditori nelle tre seguenti classi:

- Classe 1 = crediti tributari privilegiati per i quali non è previsto l'integrale pagamento, oltre ai crediti previdenziali e compensi spettanti al concessionario Agenzia Entrate Riscossione per crediti chirografari *ab origine*;
- Classe 2 = creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Nella presente classe viene inserito il credito vantato dalla [REDACTED] in relazione al mutuo chirografario n. 28030, garantito al 100% dal Fondo Pubblico di garanzia ex L. 662/96. Ad oggi il credito non risulta ancora escusso e quindi la titolarità risulta essere della [REDACTED]. Solo a seguito della eventuale escussione della stessa, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente. Il credito vantato dal Fondo è un credito di natura pubblica, assistita da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legge 24/01/2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24/03/2015 n. 33. La presente classe è stata prevista ai soli fini del voto, per un importo di € 30.073,76, mentre non è stata attribuita



alcuna percentuale di pagamento, in quanto è stato previsto un fondo, pari allo stesso importo, con cui si prevede il pagamento integrale dell'eventuale credito del Medio Credito, in quanto tale credito privilegiato prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

- Classe 3 = creditori chirografari puri, oltre al credito vantato in via privilegiata con grado 20 da parte degli enti locali con privilegio incapiente [REDACTED].

Nella presente classe vengono inseriti tutti i creditori chirografari ab origine (ad eccezione dell'INPS e di Agenzia Entrate Riscossione), oltre ai crediti vantati da parte del [REDACTED] e del [REDACTED] con privilegio incapiente ex art. 2752 ultimo comma c.c. (privilegio grado 20 art. 2778 c.c.). per un ammontare di € 39.668,46. Il credito in questione viene soddisfatto all'interno del piano nella misura del 2%.

Il piano prevede altresì un accantonamento destinato alla copertura di "fondi rischi generici" per complessivi euro 10.000,00 di cui euro 5.000,00 in prededuzione ed euro 5.000,00 al privilegio.

La debitrice, come da attestazione dell'OCC, ha proposto di effettuare i pagamenti offrendo la complessiva somma pari ad euro 156.851,00 proveniente dalle seguenti risorse (cfr. pagina 21 della relazione particolareggiata):

- a) disponibilità liquide giacenti su "c/c attivo" pari ad € 1.411,00;
- b) corrispettivo derivante dal magazzino prelevato a consumo di euro 28.000,00 da parte della società affittuaria "con impegno a saldo entro il 22.07.2025";
- c) l'importo di euro 14.840,00 quale residuo, ad oggi, dei canoni relativi al contratto di affitto di azienda stipulato il 12.07.2022 e recante la durata di anni tre (canone annuo pari ad euro 6.360,00);
- d) realizzo derivante della vendita dell'azienda alla società affittuaria, in considerazione della proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta in data 11.04.2022 (allegato 23), pari ad euro 105.000,00 "perfettamente in linea con la perizia



di stima del ramo d'azienda predisposta dai dottori Carlo Bacchetta e Simone Nanni" (cfr. pagina 19 della relazione particolareggiata);

- e) apporto di finanza esterna per complessivi euro 7.600,00 da parte dell'affittuaria Swanky Italy S.r.l. e condizionato all'omologazione del concordato minore".

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'ODCEC di Bologna, dott. Gionata Bartolini, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza della debitrice nel contrarre le obbligazioni, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori, sia compulsando l'Agente della riscossione e gli Uffici fiscali.

In data 21 agosto 2023, la ricorrente ha depositato una nota integrativa al ricorso fornendo i chiarimenti richiesti dal giudice in vista dell'udienza tenutasi il 14 settembre 2023 in ordine ad alcuni aspetti strutturali e procedurali del piano presentato (*i.e.* la mancata previsione di nomina di un Commissario Giudiziale, le ragioni a supporto del maggior convenienza della procedura concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, specifiche più dettagliate in merito alla formazione della Classe 2 stante la natura chirografaria del credito vantato dalla Banca di Bologna S.p.A.).

Con decreto emesso in data 17 ottobre 2023, il Tribunale, alla luce dei chiarimenti e delle integrazioni *ut supra* fornite dalla ricorrente, ha disposto l'apertura del Concordato Minore di Lo Valeria; nel disporre la comunicazione del decreto e della documentazione ai creditori, ha assegnato il termine previsto dall'art. 78 CCI per far pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

In data 4 dicembre 2023 l'OCC ha depositato la relazione sull'esito delle operazioni di voto dalla quale risulta che il procedimento si è svolto regolarmente, poiché:

- l'OCC ha comunicato a tutti i creditori il decreto che ha disposto l'apertura della procedura, il Piano e la proposta, la relazione particolareggiata;
- l'OCC ha avvisato i creditori del termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione per far pervenire al proprio indirizzo PEC il consenso o dissenso alla proposta della debitrice - precisando che la mancata



comunicazione di voto è intesa come adesione alla proposta comunicata - nonché eventuali contestazioni;

- nel termine concesso, sono pervenute le dichiarazioni di voto di cui si è dato conto.

L'OCC ha inoltre comunicato che sul totale dei creditori chiamati ad esprimersi sulla proposta, sono pervenute 5 dichiarazioni di voti contrari: 1) [REDACTED] titolare di un credito (euro 15.954,20) pari al 3,94%, imputando il diniego *"relativamente alle somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione inerenti i crediti iscritti a ruolo dagli enti impositori"*; 2) [REDACTED] (per euro 8.349,00) pari al 2,06% adducendo uno stralcio del proprio credito troppo elevato; 3) [REDACTED] (per il credito di euro 1.773,73) percentuale dello 0,29%; 4) [REDACTED] (per il credito pari ad euro 6.549,74) pari all'1,62% ritenendo la proposta non sufficiente; 5) [REDACTED] creditrice della somma di euro 319.011,82.

Del pari, con la medesima nota di cui sopra l'OCC dando atto pertanto che il Concordato minore non è stato approvato dai creditori essendo stata raggiunta la maggioranza esclusivamente nella Classe 2 [REDACTED] il cui credito è assistito da garanzia Medio Credito Centrale), mentre non è stata raggiunta nella Classe 1 (Erario e Istituti di Previdenza) e nella Classe 3 (fornitori ed Enti locali per tributi dagli stessi amministrati), ha altresì evidenziato di come la *"maggioranza per teste risulti raggiunta avendo n. 10 (dieci) creditori su di un totale di n. 15 (quindici), espresso la loro adesione (mediante il meccanismo del silenzio-assenso)"*.

E' stata invece raggiunta la maggioranza *"per teste"* in applicazione del principio del cd. silenzio-assenso sulla mancata espressione di voto da parte di dieci creditori su un totale di quindici.

Ciò premesso, va osservato che la proposta del debitore nei procedimenti di Concordato Minore è da ritenersi approvata con il consenso della maggioranza dei crediti ammessi al voto, e, in caso di classi di creditori, se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi, *ex art. 79 CCI*.

In un tale contesto di mancato raggiungimento della maggioranza, il concordato minore non potrebbe essere omologato.

La ricorrente ha tuttavia invocato l'applicazione dell'art. 80, III comma, CCI al fine di superare il voto negativo dell'Amministrazione finanziaria.



La norma in questione consente l'omologa del concordato minore *“anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

Nella fattispecie si deve anzitutto rilevare che il voto dell'Agenzia delle Entrate (titolare di un credito pari a euro 319.011,82 corrispondente al 78,75%) è certamente determinante nel calcolo delle maggioranze.

In secondo luogo, va evidenziato che il Gestore, a valle della relazione informativa sull'esito del voto dei creditori, ha attestato la convenienza della soluzione concordataria *“giacché consentirebbe ragionevolmente (in una prospettiva ex ante) di massimizzare la misura di soddisfacimento dei creditori, tenuto anche conto che la proposta prevede espressamente l'indizione di un esperimento competitivo per la vendita dell'azienda ad un prezzo (base) predeterminato”* (cfr. pagina 35 della relazione particolareggiata). Non va trascurato, in particolare, che – in caso di liquidazione i creditori non potrebbero contare sulla finanza esterna, devoluta ai chirografi, né fare affidamento valore dell'azienda *“come da proposta irrevocabile d'acquisto”* presente agli atti. Anche il mantenimento del valore dell'azienda, che – per la sua natura - richiede una prosecuzione ininterrotta, potrebbe difficilmente essere assicurato in sede di liquidazione e invero, condividendo le considerazioni dell'OCC a pagina 35 della relazione particolareggiata, la maggior convenienza della soluzione concordataria *“consentirebbe ragionevolmente (in una prospettiva ex ante) di massimizzare la misura di soddisfacimento dei creditori tenuto anche conto che la proposta prevede espressamente l'indizione di un esperimento competitivo per la vendita dell'azienda ad un prezzo (base) predeterminato”*.

La proposta di Concordato Minore, pertanto, risulta più conveniente e vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria.

Accertato il raggiungimento delle maggioranze per l'approvazione del concordato, vanno verificati i restanti presupposti per l'omologazione ai sensi dell'art. 80 CCI.

In sede di omologazione, il Tribunale, ex art. 80, I comma, CCI, deve verificare l'ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale per l'approvazione della proposta, a prescindere dalla presentazione di contestazioni da parte dei soggetti legittimati.



Nella fattispecie appare in ogni caso opportuno prendere le mosse dalle eccezioni di inammissibilità avanzate dal creditore Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Bologna (classe 1), il cui credito incide per il 78,75% (per euro 319.011,82), l'Amministrazione finanziaria si è espressa negativamente motivando il proprio dissenso alla proposta di Concordato Minore sul presupposto *in primis* della carenza del requisito soggettivo in capo alla ricorrente (*“al momento del ricorso alla procedura di concordato minore la Proponente risulta essere formalmente iscritta al Registro delle Imprese di Bologna ma nello stato “inattiva”*), successivamente censurando, in punto alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, l'indubbio vantaggio che l'Agenzia delle Entrate Direzione - Provinciale Bologna trarrebbe laddove si realizzasse *“una vendita dell'azienda in esercizio, anziché la vendita atomistica dei beni come prospettato negli atti della procedura”* (cfr. pagina 15 all. 2 – Voto negativo Agenzia Entrate – DP Bologna).

In punto al profilo di fattibilità, rileva ancora l'Amministrazione finanziaria, che l'apporto di finanza esterna (*i.e.* l'importo pari ad euro 7.600,00 messo a disposizione dalla società affittuaria [REDACTED] alla fine del piano ovvero il 31.07.2023) non è supportato *“da alcuna garanzia o deposito cauzionale”*, ancor più non avendone il Gestore della Crisi attestata la sostenibilità dell'impegno economico (del terzo garante) nella relazione particolareggiata depositata a corredo della domanda.

All'udienza tenutasi il 15.02.2024, fissata per la comparizione delle parti in ordine alle criticità sollevate dall'Amministrazione finanziaria, la debitrice ha dato atto della regolare riscossione dei canoni d'affitto, così come del pagamento degli oneri del magazzino.

In data 12 aprile 2024, la debitrice ha depositato una nota con la quale ha dato evidenza dell'avvenuto versamento da parte della società affittuaria [REDACTED] sul proprio conto corrente la somma di euro 7.600,00 a titolo di finanza esterna, allegando in atti la relativa contabile del bonifico (*cfr.* Doc.-1 Contabile-di-pagamento).

In data 22 aprile 2024 l'OCC ha fatto pervenire le proprie valutazioni sul versamento della “nuova finanza” attestando e confermando la fattibilità della proposta e del piano rilevato che:

- *“i canoni di affitto risultano, ad oggi, regolarmente corrisposti, così come anche i corrispettivi per le cessioni della merce in magazzino eseguite a favore della affittuaria”;*



- *“la cessione dell’azienda verrà eseguita a mezzo procedura competitiva al termine dell’affitto, ovverosia a luglio 2025, mentre la c.d. ‘Finanza Esterna’, come detto, è stata versata sul c/c della Sig.ra Lo Valeria”.*

Sussistono dunque i presupposti giuridici di ammissibilità del concordato minore:

- la ricorrente è sovraindebitata, secondo la definizione riportata all’art. 2, I comma, lett. c), CCI e non è soggetta a procedure maggiori;
- è stata depositata – come già rilevato - la documentazione prevista dagli artt. 75 e 76 CCI;
- non paiono ricorrere, all’esito del procedimento, le condizioni ostative di cui all’art. 77 CCI;
- la proposta di concordato è stata presentata da una debitrice che intende proseguire l’attività di impresa, se pur in forma indiretta (con conseguente irrilevanza dello stato inattiva in visura camerale), e che pone a disposizione dei creditori i canoni di affitto dell’azienda, il corrispettivo della successiva vendita dell’azienda al termine del contratto di affitto (Luglio 2025), di giacenze di conto corrente e finanza esterna per euro 7.600,00 condizionata unicamente all’omologa del concordato, conformemente a quanto previsto dall’art. 74, I comma, CCI;
- non essendo previsto il pagamento integrale dei creditori privilegiati, la relazione particolareggiata dell’OCC contiene l’assicurazione che la proposta soddisfa i creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.
- il trattamento offerto ai creditori, tenuto anche conto dell’apporto di finanza esterna liberamente distribuibile, risulta conforme al dettato normativo.

Ritenuto quindi il rispetto dei vincoli normativi, l’ammissibilità giuridica della proposta e del piano è da ritenersi positivamente verificata.

Più in generale, l’OCC ha riscontrato positivamente la determinazione del passivo compiuta dalla ricorrente, confermando la coerenza degli attivi disponibili con quelli previsti nella Proposta, oltre ad attestare che il realizzo dell’attivo risulta procedere come da piano e che le somme imputate a finanza terza sono già state anticipate dalla società affittuaria.



Per quanto riguarda la fattibilità del piano, il Tribunale deve verificare la non manifesta inadeguatezza all'effettivo adempimento delle obbligazioni assunte dalla debitrice nei confronti dei creditori concordatari. Nel caso di specie le risorse derivanti dalla riscossione dei canoni di affitto della azienda vengono regolarmente apprese, la finanza esterna è già stata versata in data 12 aprile 2024 da Swanky Italy S.r.l. (la società affittuaria) e non vi sono motivi per ritenere che gli attivi programmati non si produrranno nei termini quantitativi e cronologici indicati.

Da ultimo, va specificamente evidenziato – quanto alla maggiore convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria – che, come indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC – in caso di liquidazione i creditori non potrebbero contare sulla finanza esterna, devoluta ai chirografi, né fare affidamento sulla proposta di acquisto dell'azienda già acquisita dalla ricorrente. Anche il mantenimento del valore dell'azienda, che – per la sua natura - richiede una prosecuzione ininterrotta, potrebbe difficilmente essere assicurato in sede di liquidazione e invero, condividendo le considerazioni dell'OCC a pagina 35 della relazione particolareggiata, la soluzione concordataria consente *“ragionevolmente (in una prospettiva ex ante) di massimizzare la misura di soddisfacimento dei creditori tenuto anche conto che la proposta prevede espressamente l'indizione di un esperimento competitivo per la vendita dell'azienda ad un prezzo (base) predeterminato”*. La proposta di Concordato Minore, pertanto, risulta più conveniente e vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il concordato minore e, contestualmente, disporre la chiusura della procedura ex art. 80, comma II, CCI.

Lo stesso dovrà essere eseguito sotto la vigilanza dell'OCC e le attività di liquidazione dovranno essere esperite con il rispetto dei principi di competitività come richiamati nel piano.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori a cura dell'OCC e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 80, comma I, CCI.

Stante l'iscrizione della ricorrente al Registro delle Imprese, va altresì disposta la pubblicazione del presente provvedimento al Registro delle Imprese.

P.Q.M.

1. omologa il Concordato Minore proposto da **LO VALERIA** [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. LOXVLR81S54F839X), titolare della impresa individuale “Swanky



di Lo Valeria”, con sede legale in [REDACTED]

[REDACTED] P. IVA 0432422068;

2. dispone che la debitrice metta a disposizione dell'OCC su apposito conto corrente le risorse concordatarie mano a mano che maturano, secondo la pianificazione prospettata, e che l'OCC effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta e nel piano mediante riparti da offrire in preventiva visione al giudice e da comunicare ai creditori;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano e sull'attività di liquidazione, risolva le eventuali difficoltà sottoponendole, ove necessario, al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice con relazione scritta sullo stato dell'esecuzione del piano; c) ad esecuzione completa del piano, presenti, dopo aver sentito la debitrice, una relazione conclusiva, unitamente al rendiconto dell'attività svolta e all'istanza di liquidazione del proprio compenso; d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentita la debitrice anche ai fini di un'eventuale proroga – le modifiche e gli atti necessari al completamento;
4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata a cura della Cancelleria sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, previo opportuno oscuramento da parte dell'OCC dei dati personali della debitrice e di terzi non necessari alle finalità della procedura e sia comunicata da parte dell'OCC in forma integrale ai creditori;
5. dispone la pubblicazione del presente provvedimento al Registro delle Imprese;
6. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 16 maggio 2024

La Giudice

Antonella Rimondini

